



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Violazione di domicilio: quando non è punibile?

Autore: Mariano Acquaviva | 15/09/2021



Introdursi in una casa disabitata giustifica l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto?

Entrare in casa di altri senza il consenso di chi vi abita legittimamente costituisce il reato di **violazione di domicilio**. Questo delitto si integra non solo in caso di introduzione abusiva nella dimora altrui, ma anche quando si entra in luoghi privati di tipo diverso, come ad esempio un appartamento adibito al deposito di oggetti

oppure uno studio professionale. Il fatto potrebbe però essere commesso per necessità di trovare un alloggio momentaneo. In casi del genere, cosa succede?

Quando non è punibile la violazione di domicilio?

Secondo una recente sentenza della Suprema Corte, al reato di violazione di domicilio non può applicarsi l'istituto giuridico della particolare tenuità del fatto se la violazione è stata commessa con violenza sulle cose (ad esempio, forzando la serratura della porta), in quanto un modo di agire di tal genere denota un'abitudine e una disinvoltura nel commettere crimini che non si addice alla causa di esclusione della punibilità. Se l'argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo **quando non è punibile la violazione di domicilio**.

Violazione di domicilio: cosa dice la legge?

Secondo il Codice penale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni chiunque si introduce nell'abitazione altrui, in un altro luogo di **privata dimora** o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno. Stessa pena è prevista per chi si **trattiene** nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il delitto è **punibile a querela** della persona offesa, a meno che il fatto non sia commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero il colpevole sia palesemente armato: al ricorrere di queste circostanze, non solo la violazione di domicilio è procedibile d'ufficio, ma è anche punita con la reclusione da due a sei anni **[1]**.

Cos'è il domicilio?

Il domicilio di cui parla il Codice penale non corrisponde a quello in senso civilistico: mentre il Codice civile dice che il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (il suo ufficio, il suo studio, ecc.), la legge penale intende per esso **ogni luogo privato** ove si svolge la vita, lavorativa e non, dell'individuo. Si tratta, pertanto, di una nozione allargata, che ricomprende anche i concetti di dimora e di residenza tipici del diritto civile.

Secondo la giurisprudenza, ai fini della configurazione del **delitto di violazione di domicilio**, per abitazione si intende il luogo adibito ad uso domestico di una o più persone; non è tale, quindi, l'appartamento non ancora abitato dal proprietario **[2]**. La violazione di domicilio presuppone la sua esistenza attuale e reale: l'attualità dell'uso non implica necessariamente la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto **[3]**.

Ciò significa che il domicilio è tutelato anche se la sua occupazione è **saltuaria**: si pensi ad una casa al mare oppure ad una casa abitata solamente in determinate stagioni dell'anno.

Di contro, quando una **casa è totalmente disabitata**, non si potrà parlare di violazione di domicilio: si immagini a chi fa ingresso in un edificio abbandonato o in un vecchio rudere.

Infine, come anticipato, anche gli studi professionali, le osterie, i caffè, le botteghe e gli altri locali simili devono considerarsi luoghi di privata dimora **[4]**.

Non è equiparabile ad un domicilio l'**abitacolo di una vettura**, in quanto sfornito dei requisiti minimi indispensabili per poter risiedere in modo stabile per un apprezzabile lasso di tempo **[5]**.

Esclusione della punibilità per tenuità del fatto

Secondo il Codice penale **[6]**, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la **punibilità è esclusa** quando, per le modalità della condotta e per **l'esiguità del danno** o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta **non abituale**.

In parole semplici, la legge rinuncia a punire colui che, pur avendo commesso un reato, dall'esame dei fatti emerge chiaramente che si tratta di un crimine di poco conto che non ha cagionato importanti danni ad altre persone e che risulta essere il frutto di una condotta meramente occasionale dell'autore.

Quando la punibilità non può essere esclusa per tenuità?

La legge prevede anche le circostanze al ricorrere delle quali non è possibile disporre l'esclusione della punibilità per particolare tenuità.

Per la precisione, secondo il Codice penale, **l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità** quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o **con crudeltà**, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di **manifestazioni sportive**.

Il **comportamento è abituale** (e dunque non può procedersi ad applicare l'esclusione della punibilità per particolare tenuità) nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Violazione di domicilio: c'è particolare tenuità del fatto?

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione citata in premessa [7], non può applicarsi la particolare tenuità del fatto a chi si introduce nel domicilio altrui, pur quando si tratta di una **casa disabitata**.

Ciò vale in special modo se l'ingresso abusivo è avvenuto con **violenza sulle cose**, come ad esempio l'effrazione di porte o finestre: tale condotta indica infatti una particolare disinvoltura criminale.

Nel caso di specie, i due imputati proponevano ricorso per Cassazione chiedendo di

non essere puniti per via della non gravità della loro condotta, la quale non aveva arrecato ingenti danni ai proprietari (solo la rottura di una finestra) ed era finalizzata solamente a poter trascorrere una notte in un posto riparato, attesa la loro condizione di persone senza fissa dimora.

La Corte di Cassazione, però, non ha voluto sentire ragioni: l'appartamento in cui si erano introdotti i due imputati, anche se disabitato, era parzialmente arredato e utilizzato dal proprietario come deposito di oggetti. Inoltre, il proprietario vi si recava quotidianamente, anche solo per controllare.

Dunque, conclude la Suprema Corte, «ai fini della configurazione del reato di violazione di domicilio il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa d'abitazione, comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a casa di abitazione, venga usato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di atti di vita privata. Anche per i locali saltuariamente visitati e sorvegliati da chi ne abbia la disponibilità, in quanto l'attualità dell'uso non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto».

Infine, l'ingresso abusivo con **violenza sulle cose** ha indicato una particolare disinvoltura criminale, idonea ad escludere l'applicazione della particolare tenuità del fatto.

Quando non è punibile la violazione di domicilio?

Dalla sentenza appena riportata si evince che la violazione di domicilio può beneficiare, in astratto, dell'**esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto** solamente se è commessa senza violenza su cose o persone, magari per mettere a riparo sé stessi o altri in caso di necessità (si pensi ai senzatetto).

Inoltre, si tenga presente che non integra il reato di violazione di domicilio l'introdursi o il trattenersi presso un'**abitazione abbandonata** o completamente sfitta (in quest'ultimo caso, se il proprietario non vi si reca neanche occasionalmente).

Note

[1] Art. 614 cod. pen. **[2]** Cass., sent. n. 9607 del 02.03.2004. **[3]** Cass., sent. n. 21062 del 05.03.2004. **[4]** Cass., sent. del 26.10.1983. **[5]** Cass., sent. n. 43426 del 05.11.2004. **[6]** Art. 131-bis cod. pen. **[7]** Cass., sent. n. 33860 del 13 settembre 2021.